

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

70.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		<b>Votazione segreta:</b>	
Norme per i docenti con funzioni vicarie (2887);		CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> .....	5
LEONE ed altri: Esonero del vicepresidente vicario dagli obblighi scolastici (3205)		<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):	
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5	Senatori PANIGAZZI ed altri: Modifica degli articoli 68 e 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato ( <i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (3425)	
AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> .....	4	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> .....	5, 6
BROCCA BENIAMINO, <i>Relatore</i> .....	3	BOSI MARAMOTTI GIOVANNA .....	6
PISANI LUCIO .....	4	CARELLI RODOLFO, <i>Relatore</i> .....	5
POLI BORTONE ADRIANA .....	4		

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,40.**

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per i docenti con funzioni vicarie (2887); e della proposta di legge Leone ed altri: Esonero del vice preside vicario dagli obblighi scolastici (3205).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per i docenti con funzioni vicarie »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Leone ed altri: « Esonero del vice preside vicario dagli obblighi scolastici ».

Avverto che sugli emendamenti approvati in linea di principio nella seduta del 6 marzo 1986, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole all'emendamento 1. 3 con la seguente osservazione: « Valuti la Commissione di merito la opportunità di prevedere che il vicario che assume la direzione dell'istituto in caso di legittimo impedimento del capo di istituto o del direttore didattico sia esonerato dall'insegnamento anche quando l'impedimento abbia durata inferiore ai 30 giorni ». Ha altresì espresso parere favorevole all'emendamento 1. 4.

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo unico sia aggiunto il seguente comma: « 7. È abrogato altresì il secondo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ».

BENIAMINO BROCCA, *Relatore*. La V Commissione, nell'esprimere parere favorevole, ha posto la condizione che all'articolo unico del disegno di legge in esame sia aggiunto un comma tendente ad abrogare il secondo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Detto articolo ha per oggetto l'esonero per il personale direttivo insegnante dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni. Al secondo comma di cui si chiede la soppressione, si precisava che qualora i lavori delle commissioni si fossero conclusi dopo il 31 marzo, il personale insegnante eventualmente esonerato, per ragioni di continuità didattica, non avrebbe ripreso il proprio posto di insegnamento, restando quindi a disposizione o delle direzioni o delle presidenze, per essere impegnato in attività parascolastiche o comunque di altra natura.

Chiedere l'abrogazione di questo comma significa che il personale suddetto può normalmente riprendere il posto di lavoro e che i supplenti vengono invece a cessare il loro servizio quando scadono i termini per l'espletamento del medesimo. Tutto ciò avrà un preciso riflesso sulla parte economica, dal momento che vi sarà un minore ricorso alle supplenze.

Poiché il parere della V Commissione bilancio è per noi condizionante, penso che sia opportuno accettarlo per evitare ulteriori rinvii nell'*iter* del provvedimento. Desidero tuttavia rilevare, sul piano metodologico, che il Governo avrebbe potuto più correttamente sollevare la questione nella Commissione di merito ed evitare di usare le Commissioni consultive per condizionare le decisioni della sede in cui,

istituzionalmente, si svolge il confronto sul merito dei problemi.

Esprimo quindi l'augurio che in futuro episodi simili non abbiano più a verificarsi, anche perché abbiamo avuto modo di segnalarli già in altre occasioni e su altri provvedimenti.

PRESIDENTE. Il relatore, in ottemperanza al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo unico aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 7. È abrogato altresì il secondo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ».

Pongo in votazione l'emendamento 1. 3, favorevoli relatore e Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 1. 4, favorevoli relatore e Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore che recepisce la condizione posta dalla V Commissione.

*(È approvato).*

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei assicurare l'onorevole Brocca che il Governo, in sede di discussione del parere presso il Comitato pareri della Commissione bilancio, ha sostenuto delle tesi per ottenere l'approvazione del provvedimento superando le obiezioni di ordine finanziario sollevate in quella sede.

Certamente si trattava di un intervento che sarebbe dovuto avvenire presso questa Commissione, ma posso assicurare gli onorevoli colleghi che il rappresentante del Governo non ha agito « a titolo gratuito », ma si è adoperato quanto più possibile per una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ADRIANA POLI BORTONE. Annuncio l'astensione del nostro gruppo dalla votazione del provvedimento oggi in discussione perché non condividiamo assolutamente la condizione posta dalla V Commissione che in sostanza risponde ad una logica completamente diversa da quella finora adottata. Essa contrasta con una serie di interventi e di audizioni che abbiano effettuato per conoscere la situazione del personale precario della scuola.

L'atteggiamento assunto dal sottosegretario — non quello presente — che in sostanza ha « fatto venire l'idea » alla Commissione bilancio di formulare quel parere, ci lascia completamente disarmati. Si deve giungere ad un chiarimento, perché è inutile proporre emendamenti del genere e sapere che contemporaneamente il Governo presenta al Senato il disegno di legge n. 1662 sul personale precario della scuola, ben sapendo che non si ha alcuna voglia di andare avanti su questo discorso.

La nostra astensione è il massimo che possiamo fare di fronte ad una nuova situazione. Ci riserviamo di chiedere al Governo la sua opinione sul personale precario; non è possibile continuare a fare audizioni che poi suscitano legittime aspettative.

LUCIO PISANI. Vorrei fare il punto sull'attuale situazione. Oggi, nel caso un preside venga esonerato dall'incarico, il vicario deve sostenere sia l'onere dell'insegnamento, sia quello della presidenza, non so certo con quali esiti. Il provvedimento in esame prende in considerazione la sola ipotesi in cui il preside, membro di una commissione d'esame, viene sostituito da un vicario il quale a sua volta non può essere esonerato dall'insegnamento.

Nel corso del dibattito, si è giunti alla formulazione di un testo in base al quale per qualsiasi tipo di impedimento del preside o del direttore didattico, il vicario che sostituisce il preside, anche per un

periodo inferiore ai trenta giorni, a sua volta può essere sostituito da un altro insegnante.

L'onorevole Poli Bortone esprime delle perplessità, perché nella situazione specifica non è previsto l'esonero di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, ma si tratterebbe di una rinuncia ad una parte del beneficio per regolarizzare il funzionamento dell'istituto in presenza di un ampliamento che al momento non siamo in grado di ottenere. Mi rendo conto, onorevole Poli Bortone, che il ripristino di quel secondo comma può essere riproposto, ma non è possibile non riconoscere l'oggettivo miglioramento della situazione che verrebbe dall'approvazione del provvedimento in esame.

Concludendo, nel ribadire la positività di una iniziativa che certo contribuirà ad una maggiore funzionalità della scuola, non senza il comune impegno per superare in futuro i problemi del precariato, annuncio il voto favorevole della sinistra indipendente sui provvedimenti in esame.

**PRESIDENTE.** Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 90, secondo comma, del regolamento, al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per i docenti con funzioni vicarie » (2887):

Presenti .....	24
Votanti .....	23
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	12
Voti favorevoli .....	23
Voti contrari .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Armellini, Badesi Polverini, Bianchi Berretta, Bosi Maramotti, Brocca, Cafarelli, Cafiero, Carelli, Casati, Ciafardini, Conte Antonio, Cuffaro, Fagni, Ferrari Bruno, Ferri, Franchi Roberto, Mensorio, Minozzi, Pinna, Pisani, Portatadino, Russo Giuseppe, Tesini.

*Si è astenuto:*

Poli Bortone.

**PRESIDENTE** A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2887, risulta assorbita la proposta di legge Leone ed altri n. 3205.

**Discussione della proposta di legge senatori Panigazzi ed altri: Modifica degli articoli 68 e 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3425).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Panigazzi, Argan e Valitutti: « Modifica degli articoli 68 e 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 gennaio 1986.

L'onorevole Rodolfo Carelli ha facoltà di svolgere la relazione.

**RODOLFO CARELLI, Relatore.** Il provvedimento in esame, già approvato alla

unanimità dall'altro ramo del Parlamento, è volto ad estendere benefici riconosciuti ai docenti dei conservatori, ovverosia quelli che consentono, alle categorie in questione, di poter espletare attività artistiche e professionali.

Il criterio al quale si fa riferimento è quello di consentire l'arricchimento dell'attività del corpo docente attraverso una professionalità artistica che sia comunque sempre compatibile con l'impegno dell'insegnamento. Al riguardo, anche in questa occasione, torno comunque a richiamare l'opportunità di una disciplina complessiva che meglio determini la compatibilità fra l'espletamento delle funzioni in oggetto.

Nell'invitare la Commissione ad esprimersi favorevolmente su questo provvedimento, desidero sottolineare l'urgenza che esso riveste per la categoria dei docenti dei conservatori al fine di consentire l'espletamento della propria attività artistica, superando le incompatibilità fissate dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**GIOVANNA BOSI MARAMOTTI.** Desidero anzitutto esprimere talune perplessità in merito alla prevista estensione del contenuto della legge n. 312. Ricordo, infatti, che quando si discusse sull'uso dei conservatori di musica nelle orchestre, vi furono perplessità abbastanza giustificate sia per la qualità artistica, sia per i maggiori impegni che sarebbero derivati ai docenti interessati. Tenendo presente la carenza di personale nei settori dell'orchestra e la conseguente necessità di una sua opportuna qualificazione ed utilizzazione, già da allora le perplessità emerse sull'ipotesi suddetta indussero a preferire i contratti di collaborazione rispetto ad un regime di compatibilità.

Non si comprende perché l'ipotesi normativa contenuta nella legge n. 312 debba essere estesa a tutto il personale dell'accademia, quando all'articolo 68 della medesima è detto che le disposi-

zioni contenute nei commi precedenti, e che fanno riferimento al divieto di cumulo, si applicano anche ai docenti di scenografia e, limitatamente al personale già in servizio, ai docenti di anatomia artistica delle accademie di belle arti.

Se il motivo dell'estensione ai professori dell'accademia è quello di un arricchimento dell'attività artistica, non vedo perché ciò non debba valere anche per altre materie e discipline di scuole superiori. Ad esempio, le esigenze del teatro fanno sì che anche alcuni docenti di storia dell'arte possano essere impiegati per l'elaborazione di testi teatrali o di riduzioni.

Quel che stupisce è il fatto che il settimo comma dell'articolo 69 della legge n. 312 — che fa riferimento agli enti lirici ed agli istituti di produzione musicale — sia estremamente generico perché non determina con precisione quali siano in concreto tali enti: vi sono, infatti, enti culturali ed artistici, per l'organizzazione di mostre e di esposizioni. La dizione « enti » è quindi molto ambigua, lascia lo spazio a tutti i possibili « usi » del personale da essi dipendente.

Se pensiamo ad un'immagine snella dell'istituzione scolastica, dobbiamo cominciare con l'introduzione dell'anno sabbatico e con una maggiore qualificazione del personale.

Per queste ragioni siamo perplessi e chiediamo una pausa di riflessione per avere ulteriori chiarimenti. Non comprendiamo, infatti, come possa la Commissione affari costituzionali accettare la generica dizione « enti » e per quale motivo si debba estendere il campo d'azione della legge n. 312, che con gli articoli 68 e 69 già garantisce una sufficiente certezza del diritto in ordine ai soggetti cui è rivolta. Nel provvedimento al nostro esame, invece, vi è un'estensione a non bene identificate istituzioni culturali.

Ricordo che, nel corso della discussione della legge n. 312 del 1980, vi fu una presa di posizione delle orchestre stabili le quali facevano presente che l'in-

compatibilità avrebbe portato alla loro chiusura; in questo senso vi fu un'altrettanto netta posizione del ministro dello spettacolo. Riteniamo, quindi, che nel provvedimento al nostro esame siano presenti estensioni di privilegio che non trovano giustificazione.

PRESIDENTE. Comunico che la Presidenza della Camera ha dato disposizione di sconvocare le Commissioni a causa dell'imminente inizio dei lavori del Par-

lamento in seduta comune. Rinvio, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO